

non venne discusso per la sopravvenuta chiusura della Sessione, si tratta, dico, di anticipar l'epoca in cui debbono i Consigli provinciali e comunali riunirsi per l'approvazione dei bilanci, dovendo la legge che la determina esser posta in correlazione con quella di contabilità e con quella di cui testè si presentò la relazione. Perciò io chiederei, attesa tale affinità e il bisogno di accelerare il lavoro, che questo disegno di legge fosse inviato alla stessa Commissione (*Sì! sì!*); tanto più che non si tratta di alcuna grande questione di principii, ma solo d'una anticipazione ai tempo nella riunione dei Consigli comunali e provinciali.

**PRESIDENTE.** Do atto al signor ministro per l'interno della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Nello stesso tempo adempio alla promessa stata fatta ieri di presentare l'elenco dei progetti di legge che il Ministero desidererebbe venissero discussi e votati prima che la Camera proroghi i suoi lavori.

Io credo che sarà meglio che venga stampato...

*Voci.* Lo legga!

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Se lo desiderano, lo leggerò; ma mi sembra inutile, poichè domani ognuno potrà averne una copia ed esaminarlo meglio. (*Sì! sì!*)

(*Parecchi deputati si recano al banco della Presidenza per prenderne cognizione.*)

**DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER AUTORIZZARE IL MONTE DI PIETÀ DI ROMA A RICEVERE I DEPOSITI GIUDIZIARI.**

(*V. Stampato n° 184*)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge per autorizzazione al Monte di pietà di Roma di ricevere i depositi giudiziari ed obbligatori.

Leggo il testo del progetto:

« *Articolo unico.* Il Monte di Pietà di Roma è autorizzato a ricevere i depositi giudiziari ed obbligatori in danaro nella città e provincia di Roma secondo le norme che attualmente reggono l'ufficio del Banco dei depositi e prestiti annesso al medesimo, fino a quando sarà trasportata in Roma la direzione generale del debito pubblico, alla quale è annessa l'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti.

« Gli stabilimenti pubblici e coloro, che per ragione di ufficio ricevono depositi obbligatori in danaro nella città e provincia di Roma, sono in facoltà, nel tempo soprindicato, di farne il versamento nel Banco dei depositi annesso al Monte di Pietà di Roma.

« Il Monte è altresì autorizzato a ritenere i depositi fatti nel suo Banco, dal 1° gennaio 1871 in poi. »

Accetta l'onorevole ministro per le finanze l'aggiunta fatta dalla Commissione?

**SELLA, ministro per le finanze.** Sì, l'accetto.

**PRESIDENTE.** Do la parola all'onorevole Baccelli.

**BACCELLI.** È per me veramente doloroso di dovermi separare anche una volta dall'opinione del Ministero, a cui sono solito di dare il mio, benchè piccolo, appoggio, sebbene si tratti di una legge che abbia un'importanza meno che secondaria. Me ne dispiace molto di più, perchè sono costretto a costituirmi in una condizione singolare di fronte ai membri della Commissione, alla quale ho l'onore di appartenere, la quale, essendo composta di egregi uomini e presieduta dall'onorevole Mantellini, giureconsulto a niuno secondo, e verso il quale professo un rispetto ed una riverente simpatia, potrebbe sembrare arroganza la mia opposizione, quasichè io solo abbia veduto quello che all'alcune di quei prudentissimi uomini possa essere sfuggito.

Nulladimeno, se la Camera vorrà ascoltarmi con quella benevolenza che usa accordare a coloro che sono più di me esperti oratori, sono sicuro che nei motivi per i quali io combatto questo schema di legge troverà altresì le ragioni della mia condotta di fronte alla Commissione.

Scopo di questa legge è di migliorare le condizioni stremate del Monte di pietà di Roma, ed il mezzo che in essa si propone per raggiungere lo scopo è quello di autorizzare il Monte di pietà a ricevere i depositi giudiziari ed obbligatori, a seconda delle norme che regolano l'istituto medesimo.

Lo scopo, a dir vero, non potrebbe essere più nobile: ed in quanto all'intendimento io non saprei mai abbastanza felicitarmi col ministro delle finanze e col ministro degli interni, i quali si sono preoccupati con tanto zelo per far rifiorire un istituto che appartiene alla mia città natale.

Ma, a mio credere, un tale scopo, quantunque nobilissimo, un tal fine, quantunque lodevolissimo, presuppone che lo stato del Monte sia tale da richiedere un siffatto espediente; ed io non credo che il Monte di pietà di Roma si ritrovi nella necessità di dover richiedere una tale misura, nè che si debba attuare il concetto di questa legge.

Quale è il concetto economico della legge? È questo: ovviare alle condizioni finanziarie del Monte di pietà di Roma portando, per favorirlo, una eccezione alla legge generale dello Stato relativa ai depositi giudiziari ed obbligatori; modificando, per favorirlo le regole dal Parlamento sancite a tutelare e ad amministrare tutti quei capitali che si trovano sventuratamente involti in giudiziali contestazioni; a facultizzare questo Monte a ricevere i depositi giudiziari, non a seconda delle norme che regolano la Cassa dei depositi, ma secondo le norme che vigono nell'interno di esso Monte di pietà di Roma. Ora, siccome queste norme non solo sono diverse, ma sono diametralmente contrarie a quelle che regolano la Cassa dei depositi e prestiti, voi vedete che con questa legge si fa un'ecce-